

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1*

*Costituzione, denominazione e sede*

1. È costituita una Associazione di volontariato denominata "CRESCERE INSIEME ODV".
2. L'Associazione ha sede in Rimini, attualmente in Via Eugenio Curiel n. 11. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica di statuto. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione, costituitasi senza personalità giuridica, adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

*Art. 2*

*Scopi e finalità*

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in un'ottica di pluralismo ideologico e nel rispetto della morale religiosa e laica di ciascun individuo, attraverso forme democratiche e in ottemperanza ai principi della Costituzione Italiana, è apartitica e opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi per esercitare, in via esclusiva o prevalente, le attività di cui all'art.5 comma 1 lettere a), b), c), i), p), q), s), w) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.:
  - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b. interventi e prestazioni sanitarie;
  - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

*M. Orsini*


*Legu*

Agencia de  
1911

- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Crescere Insieme ODV attuerà gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo anche mediante le seguenti specifiche attività che verranno realizzate di volta in volta a seconda delle capacità, del tempo e delle forze messe a disposizione:

- a. promozione di occasioni di incontro e confronto tra genitori, soggetti con competenze professionali adeguate e possibili sostenitori interessati al fine di sostenere le famiglie e attuare iniziative di facilitazione per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con la sindrome di Down e/o altre situazioni di disabilità o svantaggio sociale;
- b. promozione dell'informazione sulle caratteristiche della sindrome di Down o della disabilità intellettiva attraverso divulgazione di pubblicazioni, conferenze o interventi in dibattiti pubblici o privati e mediante l'organizzazione, sia diretta che indiretta, di attività di qualsiasi natura, anche di spettacolo;
- c. attivazione e partecipazione di/a reti che permettano di perseguire una reale integrazione scolastica ed educativa degli alunni con deficit o svantaggio per realizzare un effettivo diritto allo studio e alla formazione della persona;
- d. sensibilizzazione di contesti sociali attraverso la diffusione della conoscenza delle risorse delle persone con disabilità, favorendone l'integrazione sociale;
- e. affiancamento dei genitori in ogni fase di crescita del proprio figlio, ricercando insieme a loro gli atteggiamenti, le modalità e gli strumenti di facilitazione allo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Partecipazione dei genitori al processo di valutazione, intervento e progettazione dei percorsi evolutivi, consentendo loro di acquisire sempre migliori strumenti di lettura dei bisogni e delle richieste del figlio;
- f. promozione dell'integrazione di spazi, competenze ed interventi delle diverse istituzioni nella ricerca e programmazione delle risorse adeguate;
- g. promozione dello sviluppo dell'autonomia, delle funzioni cognitive, motorie, percettive e linguistiche e, al tempo stesso, ricerca delle condizioni per la realizzazione di un percorso indirizzato ad una consapevolezza e capacità della persona con sindrome di Down o disabilità intellettiva di essere autonoma nella gestione della propria esistenza anche attraverso forme di residenzialità a basso livello di protezione in contesti abitativi diversi da quello della famiglia di origine e percorsi mirati di formazione e inserimento al lavoro;
- h. sostegno ed accompagnamento alla famiglia nel processo di accettazione della situazione di difficoltà del figlio, affiancandola nei diversi momenti educativi,



*W. Orlandi*  
*Selem*

terapeutici e riabilitativi, per coordinare e valorizzare le esperienze ed identità di ciascuno;

- i. collegamento, nelle forme più opportune, con le associazioni che si occupano di persone svantaggiate per coordinare con esse le attività di rivendicazione, azione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei servizi preposti;
- j. confronto con le organizzazioni sindacali, le agenzie di formazione professionale e inserimento lavorativo, le scuole superiori di secondo grado e gli enti interessati affinché l'inserimento nel mondo del lavoro consenta la concreta realizzazione del proprio ruolo sociale;
- k. organizzazione e svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, in grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi principali, sia dal punto di vista sociale, culturale e scientifico, sia dal punto di vista economico;
- l. promozione dello sviluppo di strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne o residenziali anche attraverso la promozione e costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettive e relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale non privato.

3. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L'Associazione nello svolgimento di attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
7. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri aderenti. In caso di necessità l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o collaborazione professionale secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 5 del presente statuto.
8. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la status di socio.

Art.3

Risorse economiche – Fondo comune

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. contributi degli aderenti;
  - b. contributi di privati;
  - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. contributi di organismi internazionali;
  - e. donazioni e lasciti testamentari;
  - f. da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, prestate in convenzione con enti pubblici o privati;
  - g. da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - h. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - i. ogni altra entrata consentita dalle leggi.
3. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto dello scioglimento e andrà destinato al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto all'art. 12 del presente statuto.
5. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza ai sensi dell'art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09 o ad altri Enti del Terzo Settore.
6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo secondo quanto stabilito all'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
7. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio e la relativa documentazione allegata e la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo dovranno essere depositati presso la sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

## TITOLO II

### Art. 4

#### *Membri dell'Associazione*

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

### Art. 5

#### *Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. La qualifica di socio è compatibile con qualsiasi altra carica in altri organismi privati o pubblici purché non contrastanti con gli scopi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, anche in formato elettronico, e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'iscrizione prevede il pagamento della quota sociale ed è confermata con i successivi pagamenti alle relative scadenze annuali.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea Ordinaria. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto aspirante entro 60 giorni dalla data della domanda rifiutata. Sull'eventuale diniego l'aspirante socio può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art. 16.
4. La qualità di socio si perde:
  - a. per recesso;
  - b. per decesso;
  - c. per indegnità;
  - d. per mancato versamento della quota associativa annuale;
  - e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - g. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dall'annotazione sul libro dei soci.



6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 l'associazione potrà avvalersi di volontari che dovranno essere assicurati per infortunio e malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

##### *Doveri e diritti degli associati*

1. I soci sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
  - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. di accedere alle cariche associative.
  - d. di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con le modalità previste all'art. 10 comma 12 del presente statuto per i libri associativi.

### PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

#### Art. 7

##### *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:


- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e s.m.i.

### CAPO I - ASSEMBLEA

#### Art. 8

##### *L'Assemblea Ordinaria*

1. L'Assemblea Ordinaria è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla




Handwritten signatures in blue ink are visible on the right margin of the page. One signature is at the top right, and another is further down, both appearing to be in cursive script.



votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.

2. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
  - a. nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
  - b. sia consentito:
    1. al Presidente dell'assemblea o suo delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    3. al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
3. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
  - c. nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quanto ne ricorrono le condizioni;
  - d. approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - h. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  - i. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  - j. si esprime sulle reiezioni delle domande di ammissione di nuovi associati;
  - k. delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
4. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi due casi la convocazione dovrà essere stabilita entro un massimo di                      giorni                      venti                      dalla                      richiesta.
5. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione in forma scritta o telematica (email, PEC, servizi di messaggistica, ecc.) da inviare a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà

avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

- 
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci convenuti o rappresentati per delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica.
  7. L'Assemblea Ordinaria elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante, a scrutinio palese. I lavori di ogni Assemblea si aprono, dopo l'elezione del presidente e del segretario, con l'approvazione dell'ordine del giorno. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento. Si redige inoltre su apposito libro un verbale di assemblea firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di partecipazione per via telematica non potrà essere garantita ai partecipanti remoti la segretezza del proprio voto in eventuali votazioni a scrutinio segreto a causa dei limiti tecnologici insiti in tali tecnologie.
  8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.


#### Art. 9

##### *L'Assemblea Straordinaria*

1. L'Assemblea Straordinaria è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Analogamente a quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.
2. La partecipazione all'Assemblea Straordinaria potrà avvenire anche con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria all'art. 8 comma 2 del presente statuto.
3. Le convocazioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta o con le forme previste dall'art. 8 comma 5 del presente statuto da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
4. L'Assemblea Straordinaria si riunisce in particolare, in caso di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, in caso di scioglimento della Associazione ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa è convocata dal Presidente o a richiesta di almeno un quarto dei soci. In tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della

domanda.

5. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci convenuti o rappresentati per delega.  
L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica.
6. I lavori di ogni assemblea straordinaria si aprono con l'elezione del presidente, del segretario e con l'approvazione dell'ordine del giorno. Spetta al presidente constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento. Si redige inoltre su apposito libro un verbale di assemblea firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di partecipazione per via telematica non potrà essere garantita ai partecipanti remoti la segretezza del proprio voto in eventuali votazioni a scrutinio segreto a causa dei limiti tecnologici insiti in tali tecnologie.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che dovranno essere effettuate con le modalità previste agli articoli 14 e 15 del presente statuto.



## CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 10

#### *Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che siano genitori o tutori di persone con sindrome di Down o altra disabilità o svantaggio sociale e solamente un rappresentante per nucleo familiare. È eletto dall'Assemblea Ordinaria con votazione a scrutinio segreto e ogni delegato può esprimere un massimo di 1 (una) o di 7 (sette) preferenze in base al numero dei componenti stabilito precedentemente alle operazioni di voto dall'Assemblea. Elege al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie e il Segretario.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio verrà integrato attingendo alla graduatoria dei primi non eletti fino ad esaurimento. Il membro così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che dovrà ratificare la sua nomina fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

*W. Ortolan*  
*Eden*

3. Al Consiglio Direttivo spetta:
  - a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  - b. predisporre il bilancio;
  - c. scegliere il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie ed il Segretario eletti al suo interno, qualora lo si ritenga opportuno, a scrutinio segreto;
  - d. deliberare su tutte le nuove adesioni;
  - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
  - f. determinare la quota associativa annuale che dovrà essere versata nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o telematica ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno e comunque almeno quattro volte all'anno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti, con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento (ad esempio lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, sistemi di messaggistica), spedito almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o con qualunque mezzo il Consiglio Direttivo stesso ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, con le modalità di cui all'art. 8 comma 2 del presente statuto.
11. Oltre all'amministrazione dell'associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative ivi inclusa la tenuta dei libri di cui al successivo paragrafo.
12. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
  - a. libro degli associati e dei volontari;



- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità:  
presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

13. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### CAPO III - PRESIDENTE

#### Art. 11

##### *Il Presidente*

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare, presiedere e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dello stesso; coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea come indicato all'art. 8 comma 5 e art. 9 comma 2.

### CAPO IV - IL REVISORE CONTABILE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.


#### Art. 12

##### *Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti*

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea Ordinaria procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'organo di controllo rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di



ruolo, in materie economiche o giuridiche.

- 
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
  5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea Ordinaria procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
  8. È fatto obbligo all'organo di controllo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
  9. Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione ai sensi dell'Art. 34 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

## CAPO V - IL BILANCIO

### Art. 13

#### Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Qualora vengano svolte nell'anno delle attività diverse da quelle istituzionali ( si veda l'art. 2 comma 4 del presente statuto ) il bilancio annuale ne confermerà il carattere secondario e strumentale.

*Art. 14*  
*Scioglimento, Modifiche Statutarie*

1. Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo, sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
2. Qualora nell'OdG dell'Assemblea Straordinaria siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte. Per essere approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto.

*Art. 15*  
*Devoluzione del patrimonio*

I beni dell'associazione e il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

*Art. 16*  
*Rinvio*

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge previste dal nuovo codice ETS di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

*Art. 17*  
*Controversie*

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati in materia attinente l'Associazione o fra questa ed i suoi membri, sarà demandata alla risoluzione amichevole di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti, che giudicherà "Pro bono et aequo" e senza formalità di procedura.

*Art. 18*  
*Norme Transitorie*

Alcuni adeguamenti al D. Lgs. 117/2017 del presente statuto non possono essere ancora operativi a causa della mancata istituzione alla data della sua approvazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Tali adeguamenti diventeranno pertanto efficaci alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso.

A tale data cesseranno di efficacia le vecchie norme statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 27/12/2018.

Così approvato dall'Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria in data 3/8/2019.